

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Emilia Romagna – Bologna: II Sezione, 7 aprile 2004, n. 485.

È illegittima la delibera di decadenza dalla carica di consigliere comunale per ingiustificata assenza a tre sedute consecutive del consiglio comunale, qualora nella pronuncia di decadenza non vi sia alcuna valutazione sugli impegni di lavoro del consigliere e le sue controdeduzioni sono, invece, ritenute insufficienti "in relazione al modo di esercizio della carica elettiva".

Omissis.

2. – In diritto la controversia concerne la contestata legittimità della delibera 24.4.2003 n. 26 con cui il Consiglio Comunale di ... aveva dichiarato la decadenza del ricorrente, dalla carica di consigliere comunale, avendo ritenuto insufficiente le controdeduzioni presentate dal medesimo in ordine alla valutazione negativa data dal Sindaco alle ragioni addotte dall'interessato per giustificare l'assenza dalle sedute del Consiglio Comunale del 19 e 23 luglio, nonché del 11.9.2001.

In via preliminare va rilevato che, comunque, il ricorso non risulta inammissibile per mancata notifica al primo dei non eletti della stessa lista, di cui il provvedimento impugnato prevedeva la nomina in surroga del ricorrente decaduto dalla carica di consigliere comunale.

Il collegio non ritiene, infatti, che si tratti di un caso di controinteressato, parte necessaria.

Infatti, come si rileva dal detto provvedimento di revoca, il Consiglio Comunale avrebbe – con atto successivo – proceduto ad individuare il primo dei non eletti della stessa lista, previa verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità prescritte: quindi, in primo luogo, nel provvedimento impugnato il soggetto surrogante non era né indicato né sicuramente individuabile, dovendosi verificare la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti sopradetti (presupposto formale); ma, soprattutto, nel caso di specie manca in capo al subentrante, primo non eletto, la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato (presupposto sostanziale), in quanto la domanda giudiziale del ricorrente non è specificamente diretta ad ottenere una statuizione sfavorevole per il primo dei non eletti, ma solo a salvaguardare il proprio status di consigliere in carica (v. CdS., V, 6.8.2001 n. 4244).

In realtà, ad avviso del Collegio, a fronte di un procedimento di decadenza di un consigliere comunale il primo dei non eletti della lista riveste una posizione di interesse distinto, ma di fatto, in quanto la decadenza di un eletto costituisce soltanto l'occasione per procedere alla nomina del subentrante e, cioè, il presupposto perché l'Amministrazione interessata compia la specifica ed autonoma procedura di surroga, previa verifica dei richiesti requisiti soggettivi.

Omissis.

2.2 – Nel merito appaiono fondate le censure di violazione dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale e di eccesso di potere per motivazione difettosa ed errata, dedotte con i primi due articolati motivi di ricorso.

In argomento va preliminarmente ricordato che, a norma della citata disposizione regolamentare, il Sindaco – dopo aver contestato al consigliere la "non ammissibilità delle ragioni addotte per giustificare l'assenza" – ove non ritenga valide neanche le successive controdeduzioni, "rimette la questione al Consiglio che decide".

Quindi l'oggetto dell'esame di competenza dell'organo collegiale va individuato nella valutazione dell'ammissibilità o meno delle ragioni addotte – a mezzo di controdeduzioni – dal Consigliere per giustificare la propria assenza a tre sedute consecutive; pertanto, nel caso specifico il Consiglio doveva valutare se le ragioni di lavoro, addotte dal ricorrente, fossero idonea giustificazione delle sue assenze alle sedute del 19 e 23 luglio nonché a quella del 11.9.2001.

Ma nella pronuncia di decadenza impugnata non si rinviene alcuna valutazione circa l'idoneità degli impegni di lavoro del ricorrente a giustificare la sua assenza dalle sedute del Consiglio Comunale, in quanto le controdeduzioni prodotte dal ricorrente sono, invece, ritenute insufficienti "in relazione al modo di esercizio della carica elettiva" con espresso riferimento alla relazione preliminare in cui il Sindaco aveva in tali termini valutato le controdeduzioni in questione.

Infatti, secondo quanto si rileva dagli atti, nella relazione effettuata dal Sindaco e nel dibattito (che hanno preceduto l'adozione della delibera di decadenza e che costituiscono parte integrante della motivazione per espresso richiamo) si fa riferimento ad un atteggiamento di "disinteresse nei confronti dell'attività del Consiglio" ed al modo di esercizio della carica elettiva, mentre, con riguardo agli impegni di lavoro connessi a manifestazioni d'intrattenimento estive organizzate in località vicine, lo stesso Sindaco proponente si era limitato a qualificarle

generiche, rilevando – nel contempo – la non applicabilità nel caso di specie di un precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente nelle controdeduzioni, in quanto – a suo dire – in questo caso non era provato che l'impegno lavorativo fosse stato preso prima della convocazione della seduta e fosse indifferibile.

Invece nelle proprie controdeduzioni il ricorrente aveva precisato che non aveva potuto partecipare alle tre sedute in questione (di cui due erano risultate a cadenza settimanale a causa della mancanza del numero legale nella prima in data 19.7.2001), in quanto impegnato come consulente audio in alcuni spettacoli musicali all'aperto organizzati dai Comuni di ... e ... nell'ambito del programma di manifestazioni estive, e che la conferma degli spettacoli era avvenuta il giorno stesso in cui si sarebbero dovuti svolgere, in quanto si trattava di manifestazioni che si svolgevano all'aperto, mentre nei giorni 10 e 11.9.2001 era stato impegnato a Roma con un gruppo musicale romagnolo in occasione di una serata organizzata in un rinomato albergo cittadino per festeggiare un noto giornalista; va rilevato, altresì, che il ricorrente aveva provveduto ad esibire, insieme alle controdeduzioni, anche le attestazioni rilasciategli dagli enti organizzatori, le copie dei programmi delle manifestazioni e la documentazione fiscale relativa ai compensi percepiti.

Gli illustrati elementi sono, quindi, sufficienti per concludere che la delibera di decadenza impugnata è affetta da eccesso di potere per motivazione, per alcuni profili, erronea e, per altri, difettosa, nonché da violazione dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede la procedura delle controdeduzioni e della decisione finale del Consiglio Comunale sulle medesime con riferimento all'esame degli impedimenti adottati dall'interessato consigliere per giustificare l'assenza dalla seduta consiliare, e non del "modo di esercizio della carica elettiva".

2.3 – Né a sostegno della impugnata dichiarazione di revoca risulta utile il rilievo che l'assenza del consigliere per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 67 del citato regolamento, comportava la dichiarazione di decadenza dalla carica, in quanto l'oggetto della controversia nel presente giudizio concerne proprio la delibera che doveva valutare l'idoneità delle giustificazioni addotte dal ricorrente per l'assenza alle tre sedute meglio sopra indicate.

Restano assorbite, per economia di mezzi, le altre censure dal cui esame il ricorrente non trarrebbe ulteriore utilità.

3. – Concludendo, preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità di cui sopra, nel merito il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, va annullata la delibera 24.4.2003 n. 26 con cui il Comune di ... ha pronunciato la decadenza dalla carica di consigliere comunale nei confronti del ricorrente.

Omissis.